

Sent. n. 30/2024 pubbl. il 10/04/2024

Rep. n. 39/2024 del 10/04/2024

N. 4/2024 - CCII - RISTR. DEBITI CONS.

N.R.G. PU 165-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello,
nei procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da **SI [REDACTED] PRIORI** (C.F.:
) con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Emanuela Cortucci;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 06/02/2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da
parte del creditore SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. il quale ha chiesto il rigetto della
richiesta di omologa del piano del consumatore o in subordine la rimodulazione del piano
alla luce delle considerazioni esposte in memoria,

In particolare, il creditore ha lamentato:

- insufficiente indicazione e giustificazione della destinazione delle somme erogate alla
ricorrente a seguito dell'accesso al credito, nonché della movimentazione dei flussi
finanziari che hanno portato allo stato di sovraindebitamento;
- insussistenza della meritevolezza della ricorrente la quale ha omissso di valutare la
propria capacità restitutoria;
- inammissibilità della proposta che prevede la falcidia dei crediti nella misura del 79,73%.

In merito alle doglianze del creditore, che non possono trovare accoglimento, si osserva
quanto segue.

L'impiego delle somme messe a disposizione della ricorrente da parte degli istituti di credito
risulta provato in maniera esaustiva per il tramite della documentazione agli atti (in
particolare si vedano le dichiarazioni dei redditi 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020,
730/2021, nonché gli estratti conto bancari). Nella specifico, dalle movimentazioni dei conti
correnti Bper dal 2018 al 2023 e Findomestic dal 2019 al 2023 si evince che la Priori ha



impiegato il denaro ricevuto per sostenere importanti spese ~~medesime~~ ~~medesime~~, oltre al canone di locazione, auto, spese ordinarie, e soprattutto per ripagare i finanziamenti precedentemente accesi.

Nel caso di specie, inoltre, non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative all'accesso della procedura, ovvero non risulta che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sul punto va evidenziato che a fronte dell'erogazione negli anni di prestiti per circa 59.000,00 euro, prevalentemente a causa delle continue rinegoziazioni dei finanziamenti che imponevano l'aumento del capitale e degli interessi, la ricorrente è stata in grado di restituire, *medio tempore*, somme per 39.000,00 euro, così dimostrando di voler adempiere diligentemente alle proprie obbligazioni. Tuttavia l'originario debito per l'acquisto dell'automobile, estinto nell'anno 2019, ha inciso in maniera significativa sulla generale capacità restitutoria della Priori, in quanto quest'ultima si è determinata a chiedere il primo prestito a Findomestic nel marzo 2018 allorché, considerate le entrate e le uscite (anche gravate dalla rata di 193,00/mese per l'acquisto della macchina), la ricorrente aveva iniziato ad avere le prime difficoltà nella gestione delle sue risorse economiche ed aveva pensato di porvi rimedio chiedendo un finanziamento. Tali debiti non appaiono dunque assunti dalla debitrice con la consapevolezza di non potervi adempiere.

Di contro, è emerso invece che il ceto bancario ha concesso credito anche quando la capacità restitutoria da parte della debitrice era già compromessa.

In particolare, Santander Consumer Bank s.p.a. nel gennaio 2019 ha concesso alla Priori un prestito di € 10.080,00, da riscuotere con trattenuta della cessione del quinto dello stipendio (84 rate di 120 ciascuna) allorquando la medesima risultava già indebitata con Findomestic per € 188,50/mese. Ulteriormente, nell'anno 2021 il medesimo creditore ha rimodulato le condizioni della cessione del quinto aumentando la somma del capitale prestato, gli interessi, il numero delle rate e l'importo della cessione trattenuta diventata di € 130,00 mensili, senza però tenere in debita considerazione il fatto che la posizione debitoria nei confronti della Findomestic si fosse aggravata (debito nei confronti della Findomestic pari a 684,50/mese per far fronte ad una posizione debitoria salita ad € 40.000,00, oltre alla carta di credito revolving). Santander Consumer Bank s.p.a., ha dunque omesso di valutare il merito creditizio della debitrice, in quanto, come relazionato dall'OCC, dal sistema della Banca d'Italia è emerso che già dal mese di febbraio 2021 risultavano due finanziamenti erogati dalla Findomestic Banca spa, e nel mese di settembre 2021 (ultimo dato disponibile prima della stipula del secondo contratto di rimodulazione della cessione del quinto effettuata in data 15/11/2021) i predetti prestiti concessi ammontavano ad € 38.476,00 +



4.500,00. Dati, questi ultimi, di cui la Banca poteva disporre al fine di esercitare il proprio potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

Ciò esclude la possibilità per Santander Consumer Bank s.p.a. di contestare la convenienza della proposta ai sensi dell'art. 69 comma II CCII.

Seppure quanto esposto sia in sé assorbente circa ogni eventuale osservazione sulla convenienza del piano, giova, per completezza, rilevare come non sia in ogni caso accoglibile l'eccezione di inammissibilità della proposta fondata sull'eccessiva gravosità della falcidia del credito sulla base della considerazione che il medesimo potrebbe essere recuperato integralmente con la prosecuzione del contratto di cessione del quinto.

In presenza di una procedura di natura concorsuale e tenuto conto della necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, l'esistenza di un contratto con cessione del quinto del credito non è idonea a costituire una causa di prelazione ai sensi dell'art. 2741 comma II c.c.

Ulteriormente, ai sensi dell'art. 67 comma III CCII, è espressamente conferita al debitore istante la possibilità di prevedere la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto stipendio, non potendosi dunque non assoggettare anche il cessionario del quinto dello stipendio ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento ai pari degli altri creditori chirografari. Si noti inoltre che per sua specifica configurazione la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. In ogni caso si rileva che dall'esecuzione del piano tutti i creditori verrebbero soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria ove la somma che verrebbe appresa sarebbe inferiore a quella offerta con il piano di ristrutturazione, visto che l'attivo sarebbe costituito da una quota del reddito per la durata di un triennio. Il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche sotto tale profilo, se solo si considera la totale inidoneità dell'alternativa liquidatoria a soddisfare in misura maggiore la massa.

L'OCC ha dunque ritenuto di non procedere a modifiche del piano in considerazione del fatto che la messa a disposizione da parte della debitrice di una maggiore somma ne renderebbe rischiosa l'esecuzione.

Alla luce del mancato accoglimento delle osservazioni del creditore Santander, disporre un allungamento della durata del piano di un ulteriore anno, come se del caso ipotizzato dall'OCC, comporterebbe un'irragionevole dilatazione dei tempi onde pervenire alla concessione della cd. "seconda chance" alla debitrice e contrasterebbe con le finalità cui è teso l'istituto.



Pertanto, rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 61.985,09, il piano depositato dalla ricorrente, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 2.300,00, in n. 72 rate di € 31,94 c.u. dall'omologa (72 mesi);
2. Pagamento stralciato dei creditori chirografari, in una percentuale che si stima nel 20,27%, e nello specifico:
 - il credito chirografario FINDOMESTIC BANCA s.p.a. di € 41.845,09 pagato nella misura del 20,27 % per l'importo di € 8.483,28 in n. 72 rate di € 117,82 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
 - Il credito chirografario SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. di € 12.740,00 pagato nella misura del 20,27 % per l'importo di € 2.582,79 in n. 72 rate di € 35,87 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
 - il credito chirografario AGOS DUCATO s.p.a. di € 5.100,00 pagato nella misura del 20,27 % per l'importo di € 1.033,93, in n. 72 rate di € 14,36 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi).

la debitrice provvederà ai suddetti pagamenti attraverso il versamento dell'importo mensile di euro 200,00 per n. 72 rate (6 anni) per un totale di euro 14.400,00, con distribuzione periodica delle somme accantonate da eseguire con pagamenti trimestrali;

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]
PRIORI (C.F. [REDACTED]), con l'ausilio dell'OCC avv. Emanuela Cortucci;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, riserva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

CONFERMA la sospensione delle trattenute stipendiali operate da Santander Consumer



Sent. n. 30/2024 pubbl. il 10/04/2024
Rep. n. 39/2024 del 10/04/2024

Bank s.p.a. per effetto della cessione del quinto dell'lo stipendio poiché pregiudizievole alla
compiuta esecuzione del piano prospettato dalla ricorrente anche nell'ottica del rispetto
della *par condicio creditorum*.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 09/04/2024

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello

